

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2022 N. 175

Data 04/02/2022

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 1863 DEL 26 NOVEMBRE 2021 RELATIVA ALLA GARA DI APPALTO PER L'ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. RIANIMAZIONE E BLOCCO OPERATORIO: MODIFICA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 1863 DEL 26 NOVEMBRE 2021 RELATIVA ALLA GARA DI APPALTO PER L'ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. RIANIMAZIONE E BLOCCO OPERATORIO: MODIFICA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

"Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente"

Premesso che:

con Deliberazione del Direttore Generale n. 1862 del 26 novembre 2021 è stata costituita, ai sensi e per gli effetti di cui alla Deliberazione n. 950 del 7 novembre 2016, la commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte relative alla gara di appalto per l'acquisizione di dispositivi medici per le necessità delle UU.OO. di Rianimazione e Blocco Operatorio.

con lo stesso provvedimento sono stati nominati componenti della suddetta commissione giudicatrice i seguenti esperti del settore:

- ➤ Dott. Salvatore Antonucci, in servizio presso U.O.C. Anestesia e Rianimazione (Presidente)
- ➤ Dott. Andrea Ricci, in servizio presso U.O.C. Chirurgia Generale (Componente)
- ➤ Ing. Claudia Di Lanzo, in servizio presso U.O.C. Servizi Manutentivi (Componente)

Considerato che:

il dott. Andrea Ricci ha comunicato, in data 28 gennaio 2022 (con comunicazione a mezzo e-mail conservata agli atti di ufficio), di non poter espletare le funzioni di componente della commissione giudicatrice in parola, stante l'impossibilità di partecipare alle riunioni con costanza.

Ritenuto di dover provvedere alla modifica della composizione della Commissione Giudicatrice con un altro componente esperto del settore;

Visti i curricula dei commissari, agli atti dell'U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi e soggetti a pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.29, comma 1, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i..

Dato atto, altresì, che la nomina dei commissari risulta risolutivamente condizionata alla sussistenza e/o permanenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in relazione ai componenti le commissioni giudicatrici di appalti pubblici (ex art.77, commi 5 e 6, del D.Lgs.50/2016) e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara, i commissari dovranno rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole, secondo lo schema allegato alla presente per formarne pare integrante e sostanziale, il quale dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto da ciascun componente.

Visto l'allegato vademecum, cui le Commissioni giudicatrici dovranno attenersi nell'adempimento dell'incarico di propria competenza.

Vista la comunicazione a mezzo e-mail della Direzione Aziendale, conservata agli atti di ufficio, datata 31 gennaio 2022, con la quale il direttore sanitario aziendale comunica di sostituire il dott. Andrea Ricci, con il dott. Ezio Di Marcoberardino, CPS Infermiere del Blocco Operatorio.

Considerato che ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 4 del D. Lgs.50/2016, il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul profilo committente, sezione amministrazione trasparente/gare e appalti;

Rilevato che i componenti della predetta commissione giudicatrice non avranno diritto ad emolumenti aggiuntivi e che, pertanto, dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcuna spesa.

"Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., che ne attesta la regolarità e la completezza".

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

1. Dirigente proponente nella qualità di Responsabile della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi;

nonché la registrazione al centro di costo

2. Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione

e al conto economico dell'esercizio di competenza

3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- di MODIFICARE la composizione della commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte relative alla gara di appalto per l'acquisizione di dispositivi medici per le necessità delle UU.OO. di Rianimazione e Blocco Operatorio, mediante sostituzione, per le ragioni specificate nella parte motiva del presente provvedimento, del componente Dott. Andrea Ricci, dirigente medico della disciplina di chirurgia generale, con il nuovo componente dott. Ezio Di Marcoberardino, CPS Infermiere del Blocco Operatorio.
- di **DARE ATTO** che i componenti della predetta commissione, per quanto sopra disposto e per quanto disposto dalla deliberazione n. 1666 del 22 ottobre 2021, sono i seguenti:
 - ➤ Dott. Salvatore Antonucci, in servizio presso U.O.C. Anestesia e Rianimazione (Presidente)
 - ➤ Dott. Ezio Di Marcoberardino CPS Infermiere Blocco Operatorio (Componente)
 - ➤ Ing. Claudia Di Lanzo, in servizio presso U.O.C. Servizi Manutentivi (Componente)

3) di **STABILIRE** che:

la commissione dovrà attenersi nell'adempimento delle funzioni di propria competenza a quanto espressamente previsto e disciplinato dall'allegato vademecum;

la nomina dei membri resta risolutivamente condizionata alla sussistenza e/o permanenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in relazione ai componenti le commissioni giudicatrici di appalti pubblici (ex art.77, commi 5 e 6, del D.Lgs.50/2016) e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara, i commissari dovranno rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette condizioni, secondo lo schema allegato alla presente per formarne pare integrante e sostanziale, il quale dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto da ciascun componente;

i componenti della predetta commissione giudicatrice non avranno diritto ad emolumenti aggiuntivi e che, pertanto, dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcuna spesa;

- 4) di **TRASMETTERE** il presente atto ai predetti componenti della Commissione Giudicatrice.
- 5) di **DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato:
 - sull'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
 - sul profilo committente, sezione amministrazione trasparente/gare e appalti.
- di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione n. 705 del 28 giugno 2012, è immediatamente esecutivo.



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE

OGGET	то:
Con rife	erimento alla gara indicata in oggetto, essendo componente della commissione giudicatrice
II/La so	ttoscritto/a
	a() il/
Codice	
respon	ii degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole della sabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o ione di atti falsi e/o uso degli stessi,
	DICHIARA
a)	di non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento di cui trattasi;
b)	di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse
	personale per l'affidamento in esame;
с)	di non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nella consapevolezza che non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività possa coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali Ella abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cul Ella o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui Ella sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui Ella sia amministratore o gerente o dirigente;
d)	di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara;
e)	avendo preso atto dell'elenco dei partecipanti alla gara come infra rappresentato, l'assenza di cause di incompatibilità o impossibilità a svolgere il ruolo commissariale e il possesso dei requisiti di onorabilità, ai sensi dell'articolo 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 51 c.p.c. e articolo 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di conflitto di interesse.
Pescar	ra,//20 Firma

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente via mail.

LA COMMISSIONE TECNICA - Vademecum informativo

Quadro normativo

Le principali norme di riferimento sono, a livello nazionale, l'art. 84 D.Lgs. n. 163/2006 (Codice contratti pubblici)

Il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento) contiene alcune precisazioni all'art. 120, per quanto riguarda gli appalti di lavori, e agli artt. 282 e 283, per gli appalti di servizi e forniture In particolare, il comma 2 dell'art. 120 del Regolamento stabilisce che: "[...] In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito [...]. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall'articolo 121.

<u>Definizione e funzioni</u>

La commissione tecnica, detta altrimenti commissione giudicatrice, è un organo collegiale con competenza tecnica finalizzata alla valutazione dell'offerta migliore ai fini dell'aggiudicazione della gara e deve essere nominata nel caso in cui, per l'affidamento di lavori, servizi o fomiture, si proceda alla scelta del miglior offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo caso la nomina della commissione è obbligatoria. Secondo l'orientamento prevalente si tratta di un organo con funzioni consultive, che si traducono nello svolgimento di compiti di accertamento e valutazione tecnica. In particolare, la commissione svolge le seguenti attività: presa d'atto dei criteri valutativi formulati negli atti di gara; esame delle offerte tecniche; scelta valutativa ed attribuzione del punteggio. L'attività della commissione è considerata consultiva perché acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita dalla stazione appaltante attraverso il provvedimento finale di aggiudicazione della gara.

Per completezza si ricorda che la commissione tecnica può anche essere incaricata dal RUP al fine di effettuare la valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Natura giuridica

Tradizionalmente la commissione è identificata come un organo collegiale straordinario, temporaneo e perfetto.

Straordinario, perché viene nominata in relazione ad uno specifico procedimento, concernente l'affidamento di un determinato appalto. E' organo temporaneo in quanto si scioglie nel momento in cui esaurisce i suoi compiti con l'individuazione della migliore offerta per quel procedimento di gara. Il collegio è perfetto perché deve operare al completo dei suoi componenti (membri effettivi o supplenti) quando la commissione deve compiere valutazioni tecnico-discrezionali o esercitare prerogative decisorie. L'assenza di uno solo dei componenti renderebbe la commissione inidonea a formulare il giudizio di sua competenza. Proprio per evitare tale conseguenza si prevede anche la nomina di membri supplenti. La presenza del *plenum*, ad ogni modo, non è necessaria per le attività di carattere meramente preparatorio, istruttorio o meramente strumentale (es. compilazione di tavole sinottiche)

Composizione

La commissione si compone di tre o, in casi particolari, di cinque membri, salvo il caso dell'appalto concorso, dove il numero dei componenti può arrivare fino ad un massimo di nove.

l componenti devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e possedere comprovati requisiti di moralità e Una tale condizione è prevista al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa. E proprio l'esercizio della discrezionalità tecnica richiede la nomina di soggetti qualificati e professionali. professionalità. Pertanto, è illegittima la nomina di una commissione che non presenti al suo interno membri esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto.

L'ente committente può incaricare soggetti esterni, qualora venga accertata la carenza di personale interno competente. La professionalità/competenza tecnica, e dunque la legittimità della commissione di gara, è rapportata necessariamente alla complessità dell'appalto. Non è, tuttavia, indispensabile, secondo la giurisprudenza, che l'esperienza e la competenza tecnica di ciascun componente riguardino tutti gli aspetti dell'oggetto dell'appalto, ma devono essere considerate in relazione alla molteplicità delle competenze richieste e alla composizione della commissione nel suo complesso (vedi, in questo senso, le commissioni composte da professionisti diversi, come ingegneri, avvocati e personale amministrativo).

Con riferimento alla nomina di membri esterni all'amministrazione, il Consiglio di Stato (sent. n. 6947/2011) ha ritenuto necessario fornire adeguata motivazione sul mancato reperimento di personale idoneo all'interno della stazione appaltante.

Per quanto riguarda la nomina di membri esterni all'amministrazione, la normativa provinciale non prevede la redazione di appositi elenchi, così come previsto dal Codice per i contratti pubblici a livello nazionale

Nomina componenti (membri e Presidente), incompatibilità e cause d'astensione

La commissione è costituita da un Presidente e dagli altri componenti e viene nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle

Su proposta del RUP presso l'ente committente, la commissione viene nominata con un atto dell'autorità di gara. Nella proposta di nomina il RUP dichiara di aver verificato la competenza e la specializzazione dei potenziali membri. Nel caso in cui si individuino membri esterni, deve essere indicata la motivazione per cui l'attività di commissario non può essere svolta da un membro interno.

ö In base al disposto dell'art. 120, comma 5, Reg., i commissari dichiarano, al momento dell'accettazione dell'incarico, l'inesistenza di cause incompatibilità e di astensione (per l'indicazione precisa delle norme cfr. modello di dichiarazione).

l commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Nel caso di impedimento di uno o più membri effettivi si procede con la sua/loro sostituzione con un membro supplente, allo scopo di consentire che le attività della commissione procedano con continuità e tempestività.

Nel caso in cui il soggetto supplente non sia stato previsto nell'atto di nomina della commissione, il suo nominativo deve essere comunicato all'autorità di gara prima della seduta a cui parteciperà.

La giurisprudenza ha chiarito che risulta illegittimo il mutamento della commissione in corso di procedura senza che sia stata prevista ed effettuata la nomina di componenti supplenti, poiché ciò comporta l'eventualità che le offerte siano valutate da commissioni diverse. Ove la commissione abbia già iniziato con le procedure di valutazione, il membro supplente deve recepire le scelte già operate dalla commissione fino a quel momento. Una figura peculiare è il soggetto addetto alla verbalizzazione. Talvolta esso viene definito, impropriamente, come "segretario verbalizzante". Non si tratta,

ad ogni modo, del segretario dell'organo collegiale, bensì di una persona addetta alla mera redazione del verbale delle sedute della commissione. Tale compito, pertanto, può essere conferito sia ad un membro della commissione, sia ad un soggetto ad essa estraneo. In questo secondo caso si deve precisare Per evitare, comunque, interferenze da parte di soggetti che potrebbero anche indirettamente influenzare il giudizio della commissione sarebbe preferibile che colui che verbalizza non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto (AVCP, Parere n. 89 del 08.11.2007). nominare soggetti che non si trovino in situazioni di incompatibilità o presentino motivi di astensione alla stregua di quanto previsto per i componenti.

Funzionamento

Si precisa che la commissione non può operare prima del conferimento formale della nomina da parte dell'autorità di gara e, in caso di presenza di L'attività della commissione, dopo la presa in consegna delle offerte tecniche, si sviluppa secondo l'iter di seguito indicato. I vari passaggi devono essere membri esterni all'ente committente, del conferimento dell'incarico professionale da parte di quest'ultimo. puntualmente riprodotti nel verbale.

- Verifica della integrità dei plichi contenenti la documentazione tecnica;
- verifiche preliminari sulla regolarità formale della documentazione prodotta (cfr. prescrizioni contenute negli atti di gara, apposizione firma,
- verifiche relative alla corrispondenza del contenuto delle offerte ai requisiti minimi previsti nella documentazione di gara (seduta riservata); د. 4
 - valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi (seduta riservata).

si traduca nella produzione di informazioni o dati mancanti. Nel caso in cui la commissione ravvisi dei motivi di esclusione, ne fa menzione nel verbale e negli atti di gara e attribuisce i punteggi. Prima della definizione dei punteggi la commissione può chiedere ai concorrenti dei chiarimenti purchè ciò non Quest'ultima fase avviene in una o più sedute riservate nelle quali la commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti propone l'esclusione dell'concorrente in esame all'autorità di gara sospendendo la valutazione della documentazione tecnica relativa allo stesso. È necessaria una motivazione esaustiva al riguardo.

La decisjone finale avviene tramite la predisposizione di una graduatoria delle offerte tecniche, la quale specifichi anche i punteggi e le relative motivazioni.

Procedimento di valutazione

La commissione valuta le offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti nel bando di gara, elaborando i giudizi conclusivi ed i relativi punteggi.

L'attività della commissione concerne l'esercizio della discrezionalità tecnica, ma è limitata quanto al metodo e agli elementi di valutazione. I criteri di /alutazione indicati nell'elenco di cui all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici hanno carattere meramente esemplificativo e non esaustivo.

Compete, infatti, agli atti di gara specificare integralmente i criteri in base ai quali la commissione deve formulare il giudizio ed il loro peso (ai fini della ponderazione) e i relativi criteri motivazionali. Possono essere specificati anche dei sottocriteri e relativi sottopesi. I criteri (e relativi sottocriteri) si distinguono in elementi quantitativi (es. prezzo) e qualitativi.

Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si deve, poi, effettuare la c.d. riparametrazione, che ha la funzione di ristabilire l'equilibro fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta. Per mezzo di questa operazione, i punteggi relativi alla qualità hanno lo stesso peso che viene dato al prezzo, mentre, senza la riparametrazione, per effetto delle formule matematiche, che correttamente attribuiscono sempre il massimo punteggio al ribasso più alto, il prezzo peserebbe, di fatto, relativamente di più della qualità.

motivazionali non previsti. Tale disciplina è diretta a restringere al massimo gli spazi di libertà valutativa e permettere l'operare del più ristretto regime di Per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nelle proprie valutazioni, la commissione utilizza esclusivamente i criteri/subcriteri e i pesi/sottopesi previsti negli atti di gara, esclusa qualsivoglia facoltà di introdurne di nuovi o di fissare criteri

Di conseguenza è illegittimo un bando che prevede il potere per la commissione di suddividere i criteri in sottocriteri con i relativi sub-persi. In questo senso è fatto divieto di attribuire qualsiasi scelta discrezionale ai commissari. L'immodificabilità dei criteri fissati nel bando è, dunque, una regola inderogabile, poiché proprio tali criteri costituiscono dei parametri di legittimità dell'operato della commissione a garanzia dell'imparzialità nella valutazione dei requisiti tecnici dei concorrenti

criteri di valutazione sono diversi dai criteri motivazionali.

criteri di valutazione rappresentano gli elementi in base ai quali la commissione deve procedere alla valutazione delle offerte tecniche.

criteri motivazionali, invece, costituiscono le modalità logico-argomentative attraverso le quali la commissione effettua la valutazione e attribuisce un determinato punteggio. Il giudizio sulle offerte è il risultato della sintesi delle valutazioni svolte dai singoli commissari e si articola nell'espressione del punteggio numerico (0-1) affiancato dalla relativa motivazione. Per giurisprudenza consolidata (cfr. sent. Cons. St. n. 2032/2013), il punteggio assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione solo quando siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, i quali non possono limitarsi a prevedere il punteggio massimo attribuibile, ma debbono indicare i subcriteri o subpunteggi sulla base dei quali pervenirsi all'attribuzione del

necessario il ricorso alla puntuale indicazione delle ragioni di fatto sottostanti ai punteggi attribuiti. E' quindi necessario verbalizzare la motivazione sottesa all'attribuzione del punteggio attribuito al singolo criterio/sottocriterio, secondo i rispettivi criteri motivazionali, a meno che non sia prevista la mera razionalità e ragionevolezza, e ciò, in mancanza di criteri predeterminati idonei a rendere manifestamente comprensibile l'esercizio di tale potere, rende punteggio massimo. L'ampio potere discrezionale di cui le commissioni di gara sono titolari deve pur sempre essere sindacabile sotto il profilo della logicità, applicazione di formule matematiche per la sua attribuzione.

Deliberazione collegiale

La commissione adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri. La presenza di tutti i componenti è richiesta per tutte le attività che implicano valutazioni tecnico-discrezionali. Fanno eccezione a tale regola solo le attività meramente strumentali, preparatorie o vincolate, che non riguardano l'esame delle offerte e non attengono alla valutazione delle stesse (es. preparazione di tavole sinottiche o tabelle grafiche, ricognizione della documentazione prodotta, organizzazione delle attività, etc.). Ciò che rileva ai fini di garanzia della collegialità è che non venga a mancare un momento di sintesi e confronto tra le opinioni dei componenti l'organo collegiale: nulla vieta, invece, che ciascuno di essi elabori ed approfondisca i temi oggetto di studio anche eventualmente singolarmente, per poi offrire il contributo del proprio studio alla valutazione collegiale (Cons. St. n. 4699/2008)

La nomina di una o più sottocommissioni, soprattutto nel caso di appalti estremamente complessi, è generalmente ammessa dalla giurisprudenza purchè le caso in cui la commissione deleghi a una o più sottocommissioni o gruppi di lavoro l'istruttoria sulle singole offerte o su parti di progetti tecnici. La garanzia di collegialità è comunque garantita dalla valutazione finale della commissione e attraverso l'attribuzione dei punteggi. Tale principio vale anche nel caso di nomina attività delegate vengano poi rimesse all'attività decisoria e valutativa della commissione al completo. Una simile evenienza si può verificare, per esempio, nel di consulenti esterni (ad es. per lo svolgimento di approfondimenti tecnici).

Atto conclusivo (redazione del verbale e suoi effetti giuridici)

La verbalizzazione delle attività della commissione serve a dar conto di futto l'iter procedimentale svolto dalla stessa e delle relative determinazioni. Il verbale è, dunque, necessario al fine di ricostruire lo svolgimento dei lavori della commissione e per evidenziame le eventuali irregolarità Il verbale deve dare atto delle valutazioni espresse dai singoli commissari, della valutazione complessiva e della motivazione (percorso motivazionale) in base alla quale la commissione di gara ha attribuito i punteggi pur tenendo conto dei giudizi espressi dai singoli commissari. La redazione del verbale deve avvenire, ove possibile, contestualmente allo svolgimento delle varie operazioni di valutazione.

Nel caso di verbalizzazione successiva devono essere rispettati, in ogni caso, i principi di ragionevole tempestività e completezza. Pertanto, l'intervallo temporale tra la seduta della commissione e la redazione del verbale deve essere limitato e tale da non ingenerare dubbi circa la precisione e l'esattezza di quanto in esso contenuto

Il contenuto del verbale deve essere chiaro ed esauriente, in modo tale da permettere la ricostruzione della volontà espressa dalla commissione.

A titolo mente indicativo il verbale deve contenere i seguenti elementi: data e orario delle operazioni (ora di inizio e fine delle sedute); nomi dei componenti della commissione e dell'incaricato alla redazione del verbale; puntuale e precisa descrizione delle attività svolte dalla commissione in ciascuna seduta: si deve sottocommissioni o di consulenti esterni; indicazione di eventuali e/o ulteriori modalità organizzative o operative; indicazione delle modalità di conservazione delle poter ricostruire il contenuto delle determinazioni della commissione (punteggi attribuiti e relativa motivazione); annotazione dell'eventuale nomina di offerte e relative cautele; annotazione della sospensione delle sedute e relative cause; sottoscrizione da parte di ciascun commissario e del soggetto verbalizzane (se diverso dai componenti).

Per ciascuna seduta il verbale riporta la dichiarazione che per i membri presenti nella commissione (effettivi o supplenti) non sussistono cause di incompatibilità con le ditte offerenti. Le valutazioni della commissione sono espressione della c.d. discrezionalità tecnica e, pertanto, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, tranne che per manifeste illogicità, contraddittorietà o errori grossolani.

Le determinazioni contenute nel verbale di gara non sono autonomamente impugnabili poiché costituiscono un mero atto endoprocedimentale e, dunque, non immediatamente lesivo degli interessi dei concorrenti. I giudizi della commissione possono essere contestati solo attraverso l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva. Solo tale ultimo atto, infatti, ha valenza esterna e, eventualmente, direttamente lesiva. In questo senso è compito della stazione appaltante recepire il giudizio tecnico elaborato dalla commissione e, se del caso, rilevame le manifeste irregolarità. La stazione appaltante, peraltro, potrebbe discostarsi dal giudizio offerto dalla commissione, seppur fornendo ampia motivazione.

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' (CAUSE DI ASTENSIONE (Art. 84 D.Lgs. n. 163/06 – COMMI)

- amministratore non possono essere nominale commissari relativamente Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio
- Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi
 - .7 Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.
- I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelli tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco,formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle appartenenza.
- La nomina dei commissari e la costituzione della commissione Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale c. 10 devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
- c. 12 In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o dell'annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, e riconvocata la medesima commissione.

Ulteriori incompatibilità/cause di astensione si rinvengono nelle seguenti norme:

DPR n. 62/2013 - Codice di comportamento dipendenti pubblici Art. 2, comma 3 - Ambito di applicazione

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei

codice.

Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

- Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di țutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
- se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui
- Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici

Art. 7 – Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza

Art. 14 - Contratti ed altri atti negoziali

- Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività' di intermediazione dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato professionale.
- Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia

concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

- civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appatto, fornitura, servizio, finanziamento ed Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
 - Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale. offerto dalla commissione, seppur fornendo ampia motivazione.
- orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o nimostranze Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, funzionale
- n. 241/90, art. 6-bis Conflitto di interessi
- Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

D. Lgs. N. 165/2001, art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

- del titolo giudicato, per i reati previsti nel capo I del Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in libro secondo del codice penale:
- 0 per commissioni ö segreteria, compiti di fare parte, anche con pubblici impieghi; sefezione a
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e 0 finanziari sussidi, ausili contributi, privati; sovvenzioni, soggettipubblici e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione economici Q
- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. ਹ
- La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Vilma Rosa

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Vero Michitelli firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Caponetti

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 175 del 04/02/2022 ad oggetto:

DELIBERAZIONE N. 1863 DEL 26 NOVEMBRE 2021 RELATIVA ALLA GARA DI APPALTO PER L'ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. RIANIMAZIONE E BLOCCO OPERATORIO: MODIFICA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 04/02/2022 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato